



COMUNE di SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

CORPO POLIZIA LOCALE
Città di SAVONA

N. ORDINANZA	DATA
51	31/07/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - CHIUSURA ATTIVITA' PUBBLICI ESERCIZI ALLE ORE 01.00 DAL 01 AL 31 AGOSTO 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*”; convertito in Legge, con modificazioni, n. 35 del 22 maggio 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria tutte rispettivamente dal 4 aprile 2020 al 17 maggio 2020, con esplicito riguardo all'ordinanza n. 34/2020 del 17 maggio u.s. ove alle disposizioni finali fa salvi i poteri dei Sindaci di provvedere con proprie ordinanze, all'applicazione di misure più restrittive rispetto a quanto previsto con la predetta ordinanza regionale, in particolare in aree aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- del DPCM 16 maggio 2020 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”;

RICHIAMATO, *altresì*, il D.P.C.M. del 10/04/2020 rivolto a dettare disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il D.P.C.M. del 26/04/2020, il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020;

VALUTATO, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento in parte della mobilità e del distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19, pur nella considerazione di un avvenuto recente allargamento delle precedenti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

DATO ATTO, che ai sensi del D.P.C.M. 11 giugno 2020 e le relative disposizioni inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19- le attività economiche, produttive e sociali non sospese devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalla Regione Liguria o dalla conferenza delle regioni o in loro assenza adottati a livello nazionale;

DATO ATTO, *altresì*, che per quanto sopra al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto continua ad essere necessario assumere iniziative volte ad evitare la folta presenza di cittadini, che in alcune zone della città assumono comportamenti non conformi alle misure nazionali di contenimento del contagio da Covid -19, in particolare in luoghi ove si possono verificare considerevoli spostamenti e concentrazioni di persone provenienti da tutto il territorio comunale e non solo, in particolare la sera in zone dove più alta è la concentrazione di pubblici esercizi che per loro natura raccolgono un'elevata presenza di persone, in particolare giovani, che si raggruppano sino a tarda notte ove in ragione dell'ora notturna e più difficile garantire un capillare controllo sul distanziamento sociale sia da parte degli stessi esercenti sia dalle forze dell'ordine;

CONSIDERATO, che i succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Liguria, si pongono tutti come obiettivo il distanziamento sociale e quello di evitare ogni forma di assembramento;

DATO ATTO, *altresì*, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrervi anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità, quanto mai doverosa, di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali, e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non appaiono incompatibili con provvedimenti regionali o governativi;

VALUTATO, *ancora*, che per soddisfare compiutamente l'obiettivo tragguardato dal legislatore, cui per pacifica interpretazione sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, anche in ragione del passaggio alla cosiddetta "fase 2" delle azioni tese alla limitazione del contagio, è necessario mantenere un dispositivo attraverso la previsione di puntuali regole di comportamento, ragionate sulla realtà territoriale del Comune e le implicazioni, nel caso di specie, che le stesse possono avere sul contagio da Covid -19;

PRESO ATTO, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18

marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

PRESO ATTO, *altresi*, dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge con modificazioni n. 35 del 2020 e del D.L. n. 33/2020, che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 e ss.mm.ii. ;

VALUTATO che:

- le rigide regole comportamentali per i pubblici esercizi dettate dal dispositivo regionale n. 32/2020 e dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 anche per le attività di ristorazione e anche sulle aree pubbliche appaiono al momento di difficile applicazione per un'area residenziale caratterizzata anche da afflusso di numerose persone dovuto non solo alla presenza di edifici utilizzati ad uso abitativo, ma anche e soprattutto proprio in virtù della ubicazione di numerosi esercizi pubblici;
- la violazione dei predetti dettami normativi sul contenimento del Contagio da Covid-19 fuor d'ogni ragionevole dubbio comportano potenziali pericoli per la salute pubblica, di evidente competenza sindacale, oltre a ledere aspetti legati all'ordine ed alla sicurezza pubblica pur non di competenza del Comune;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 190 del 30 luglio 2020, è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n.33;

ORDINA

dal 01 al 31 agosto 2020 la cessazione, dalle ore 01.00 sino alle ore 06.00, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi o commerciali su tutto il territorio comunale;

MANDA

- al Corpo della Polizia Locale di Savona per l'immediato inserimento della parte dispositiva nei pannelli infocity e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la divulgazione a mezzo stampa e radio locali nonché attraverso il servizio di messaggistica denominato Telegram attuato da questa amministrazione;
- la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo -; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia di Finanza; Sezione Polizia Stradale di Savona; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; ATA S.p.A.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, convertito in legge con modificazioni n. 35 del 2020 e del D.L. n. 33/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dalle medesime disposizioni testé richiamate.

Savona, 31/07/2020

IL SINDACO
Avvocato
CAPRIOGLIO ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 51 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 31/07/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.